



Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 03/11/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - ARTICOLO 1, COMMI 463 E 464. AMPLIAMENTO
LIMITI DI SPESA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 9/2/2015, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della Regione Campania ed il Bilancio gestionale 2015/2017;

PREMESSO, altresì,

- a. che ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dall'anno 2015 in sede di rendiconto: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti; nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;
- b. che ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'applicazione del precedente comma 463, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 463, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione; ai fini dei saldi di cui al comma 463 rilevano: a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio; b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità; c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015; d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre;
- c. che ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, la realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa; nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi;

- d. che ai sensi dell'articolo 3, comma 8-bis, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, i dirigenti competenti per materia, nei decreti di impegno delle spese soggette a rendicontazione, verificano e danno atto dei tempi prevedibili della liquidazione delle spese impegnate e della loro effettiva riscossione sulla base delle risultanze documentali;

CONSIDERATO

- a. che la Giunta Regionale con le deliberazioni n. 173 del 3/4/2015, n. 215 del 21/4/2015 e n. 332 del 21/7/2015 ha disciplinato la gestione delle spese da effettuare con riferimento alla tipologia di equilibrio alla quale le stesse partecipano;

RITENUTO

- a. di dover ampliare i limiti di spesa (impegni e pagamenti) stabiliti con le surrichiamate deliberazioni nn. 173/2015, 215/2015 e 332/2015 di 2/12, per un totale complessivo di 10/12 degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "competenza libera 2015" del bilancio gestionale 2015/2017 e successive variazioni, sia per la spesa libera corrente che per quella libera di investimento;
- b. di dover comprendere nel limite di cui alla lettera a) anche gli impegni ed i pagamenti derivanti da spese non effettuate, correlate ad entrate con vincolo di destinazione accertate ed incassate, reiscritte nel corrente esercizio finanziario, nonché gli impegni ed i pagamenti derivanti da spese reiscritte nel corrente esercizio finanziario per il pagamento dei residui perenti;
- c. di dover compensare, per quanto riguarda gli impegni, l'eventuale maggiore spesa libera corrente effettuata rispetto al limite di cui alla lettera a) con la minore spesa libera di investimento effettuata rispetto al limite di cui alla lettera a), e viceversa;
- d. di dover compensare, per quanto riguarda i pagamenti in c/competenza, l'eventuale maggiore spesa libera corrente effettuata rispetto al limite di cui alla lettera a) con la minore spesa libera di investimento effettuata rispetto al limite di cui alla lettera a), e viceversa;
- e. di dover estendere le compensazioni di cui alla lettera d) anche ai pagamenti relativi ai residui per spese correnti;
- f. di dover estendere le compensazioni di cui alla lettera d) anche ai pagamenti relativi ai residui per spese di investimento finanziati con l'entrata libera dell'ente, nonché per i pagamenti relativi ai residui per spesa di investimento correlata ad entrate con vincolo di destinazione accertate ed incassate;
- g. di dover richiamare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8 e 8-bis, della L.R. 30/4/2002, n. 7, per quanto riguarda gli impegni da assumere relativamente alla spesa vincolata, nonché relativamente ai pagamenti da effettuare, sia in c/residui che in c/competenza;
- h. di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata;
- i. di dover dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

- j. di riservarsi di effettuare le necessarie rimodulazioni dei limiti di spesa assegnati con il presente provvedimento sulla scorta dell'effettivo andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e ss.mm.ii.;
- d. la L.R. 5 gennaio 2015, n. 1;
- e. la D.G.R.C. n. 47 del 9/2/2015;
- f. la D.G.R.C. n. 173 del 3/4/2015;
- g. la D.G.R.C. n. 215 del 21/4/2015;
- h. la D.G.R.C. n. 332 del 21/7/2015;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di ampliare i limiti di spesa (impegni e pagamenti) stabiliti con le surrichiamate deliberazioni nn. 173/2015, 215/2015 e 332/2015 di 2/12, per un totale complessivo di 10/12 degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "competenza libera 2015" del bilancio gestionale 2015/2017 e successive variazioni, sia per la spesa libera corrente che per quella libera di investimento;
2. di comprendere nel limite di cui a punto 1) anche gli impegni ed i pagamenti derivanti da spese non effettuate, correlate ad entrate con vincolo di destinazione accertate ed incassate, reiscritte nel corrente esercizio finanziario, nonché gli impegni ed i pagamenti derivanti da spese reiscritte nel corrente esercizio finanziario per il pagamento dei residui perenti;
3. di compensare, per quanto riguarda gli impegni, l'eventuale maggiore spesa libera corrente effettuata rispetto al limite di cui al punto 1) con la minore spesa libera di investimento effettuata rispetto al limite di cui a punto 1), e viceversa;
4. di compensare, per quanto riguarda i pagamenti in c/competenza, l'eventuale maggiore spesa libera corrente effettuata rispetto al limite di cui al punto 1) con la minore spesa libera di investimento effettuata rispetto al limite di cui al punto 1), e viceversa;
5. di estendere le compensazioni di cui al punto 4) anche ai pagamenti relativi ai residui per spese correnti;
6. di estendere le compensazioni di cui al punto 4) anche ai pagamenti relativi ai residui per spese di investimento finanziati con l'entrata libera dell'ente, nonché per i pagamenti relativi ai residui per spesa di investimento correlata ad entrate con vincolo di destinazione accertate ed incassate;
7. di richiamare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8 e 8-bis, della L.R. 30/4/2002, n. 7, per quanto riguarda gli impegni da assumere relativamente alla spesa vincolata, nonché relativamente ai pagamenti da effettuare, sia in c/residui che in c/competenza;
8. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata;

9. di dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
10. di riservarsi di effettuare le necessarie rimodulazioni dei limiti di spesa assegnati con il presente provvedimento sulla scorta dell'effettivo andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet della Regione;
12. di inviare il presente provvedimento:
 - 12.1 al Consiglio Regionale;
 - 12.2 ai Dipartimenti;
 - 12.3 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
 - 12.4 all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC;
 - 12.5 al Tesoriere Regionale.